

## Convenzione di Ricerca

TRA

Il **Dipartimento di Psicologia** dell'Università di Firenze, con sede in Via S. Niccolò, 89/a-95 – 50125 Firenze (FI), (C.F.....), di seguito indicato come “Dipartimento”, rappresentato dal Direttore, Prof. Ssa MariaPia Viggiano nata il ..... a ..... e domiciliata per la carica presso la sede del Dipartimento medesimo;

E

La **Scuola Normale Superiore di Pisa**, con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri 7, c.a.p. 56100, C.F. 80005050507, di seguito indicata come “SNS”, rappresentata dal suo Direttore pro-tempore, prof. Salvatore Settis, nato a Rosarno (RC) il 11.06.1941 e domiciliato per la carica presso la sede della Scuola medesima.

PREMESSO CHE

- ciascuna parte ha quale fine istituzionale lo svolgimento di attività di ricerca scientifica applicata anche nell'ambito delle Scienze matematiche, fisiche e naturali;
- il Dipartimento è impegnato in attività di ricerca riferita alla struttura biologica del sistema nervoso;
- presso la Classe di Scienze della Scuola opera il Laboratorio di Neurobiologia che è impegnato da anni in attività di ricerca negli ambiti delle neuroscienze con particolare riferimento alla neurofisiologia;
- è interesse delle Parti favorire l'ottimale utilizzo e scambio delle risorse, finanziarie, umane e tecnico-strumentali con particolare riferimento alla elaborazione e svolgimento di attività di ricerca su programmi nazionali, internazionali e comunitari;

Tutto ciò premesso, tra il Dipartimento e la SNS si conviene quanto segue:

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

1.1 Il Dipartimento e la Scuola si impegnano a collaborare, nello spirito di scambio delle rispettive conoscenze scientifiche e tecnologiche raggiunte nell'area di ricerca della neurofisiologia.

1.2 Le parti svolgeranno congiuntamente un programma di ricerca relativo alla matrice extracellulare nella plasticità del sistema nervoso dell'animale adulto, secondo le modalità di seguito definite.

### **Art. 2**

#### **Modalità di realizzazione**

2.1 Gli obiettivi della presente convenzione verranno perseguiti secondo uno spirito di collaborazione istituzionale ed in rapporto alle specifiche attività e competenze.

2.2 Il Dipartimento si impegna a mettere a disposizione delle attività di ricerca da realizzarsi in base al presente accordo il proprio personale di ricerca nonché i propri laboratori, le strumentazioni scientifiche necessarie ed i propri servizi tecnici.

2.3 La SNS si impegna a mettere a disposizione delle attività di ricerca da realizzarsi in base al presente accordo il proprio personale di ricerca ed un contributo ai costi della ricerca (quali nuove strumentazioni, materiali, missioni etc.) mediante un sostegno finanziario omnicomprendivo di € 12.000,00 (dodicimila/00).

### **Art. 3**

#### ***Responsabili scientifici***

3.1 Per quanto riguarda l'esecuzione del presente accordo i responsabili scientifici sono: per conto del Dipartimento il ..... e per conto della SNS il Direttore del Laboratorio di Neurobiologia, Prof. Lamberto Maffei, o un suo delegato.

### **Art. 4**

#### ***Tempi e fasi del lavoro***

4.1 Per la realizzazione del programma di ricerca concordato, le attività avranno inizio dalla data di stipula della presente convenzione e dureranno sei mesi naturali e consecutivi.

### **Art. 5**

#### ***Obbligo di riservatezza e di tutela***

5.1 Ciascuna delle parti si impegna (per sé e per il proprio personale) a considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere sia tecnico che scientifico di pertinenza dell'altra parte di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.

### **Art. 6**

#### ***Svolgimento delle attività***

6.1 Le attività oggetto della presente convenzione si svolgeranno prevalentemente presso le strutture di ricerca del Dipartimento, nonché sui luoghi che si renderanno necessari.

6.2 Il Dipartimento si impegna a fornire alla Scuola ed al personale da questa designato, le strumentazioni scientifiche, i materiali oggetto di studio e ricerca, l'accesso ai luoghi dove gli stessi sono custoditi, anche di soggetti terzi, nonché quant'altro occorra per l'esecuzione del presente accordo.

6.3 Ciascuna Parte resta responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale impegnato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

### **Art. 7**

#### ***Modalità di pagamento***

7.1 La Scuola si impegna a versare il contributo di cui all'art. 2.3 in due rate di pari importo previa presentazione, da parte di entrambi i responsabili scientifici, di un report intermedio relativo allo stato di avanzamento della ricerca e di una relazione scientifica finale relativa ai tests comportamentali condotti su animali ed ai costi del programma.

7.2 Il report dovrà essere trasmesso alla Scuola al termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto e la relazione dovrà essere trasmessa entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla ultimazione del programma prevista all'art. 4.

7.2 I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario sul conto del Dipartimento (Banca Toscana, sede centrale di Firenze, ccb n. 95002/81 ABI: 34000, CAB:2800, CIN:Y).

### **Art. 8**

#### ***Disposizioni Generali e Finali***

8.1 I risultati della ricerca restano di proprietà comune delle parti.

8.2 Per le attività compiute in base al presente accordo, il Dipartimento e la Scuola si impegnano a promuovere la diffusione dei risultati attraverso: pubblicazioni, stampa, convegni, seminari, ecc. con modalità da concordarsi fra le parti. In ogni caso dovrà essere espressamente indicato che le attività ed i relativi prodotti sono stati realizzati in collaborazione tra il Dipartimento e la Scuola.

8.3 Fermo restando il riconoscimento della proprietà intellettuale, le Parti si impegnano a concordare con separati accordi le forme di impiego e sfruttamento economico di eventuali scoperte avvenute per attività compiute nell'ambito del presente accordo.

8.4 Il presente atto, redatto per scrittura privata in duplice originale uno per ciascuna parte, è soggetto all'imposta di registro per il caso d'uso.

8.5 Tutte le spese per imposte e tasse sul presente atto sono a carico del Dipartimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Dipartimento, il Direttore,

*Prof.* ....., \_\_\_\_\_

Firenze, .....

Per la Scuola Normale, il Direttore,

*Prof. Salvatore. Settis* \_\_\_\_\_

Pisa, .....